

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4550**

## **DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla Camera dei deputati il 22 marzo 2000 in un testo  
risultante dalla unificazione dei disegni di legge*

**d’iniziativa dei deputati TATTARINI, ABATERUSSO, CARUANO,  
DI STASI, MALAGNINO, NARDONE, OCCHIONERO,  
OLIVERIO, RAVA, ROSSIELLO, RUBINO Paolo, SEDIOLI e  
TRABATTONI (510); LOSURDO (4506); VASCON, ANGHINONI,  
LEMBO, DOZZO, CE’, CHINCARINI, FONGARO, FONTAN,  
RODEGHIERO, SANTANDREA e STEFANI (4709); PECORARO  
SCANIO (4851)**

*(V. Stampati Camera nn. 510, 4506, 4709 e 4851)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 marzo 2000*

—————

**Norme per l’utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel  
latte in polvere destinato ad uso zootecnico**

—————

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. A fini di tutela della salute e di salvaguardia della sicurezza alimentare, ai sensi dell'articolo 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nel latte e nel latte scremato in polvere destinati ad usi zootecnici, e nei loro derivati, devono essere presenti traccianti colorati, di origine naturale, innocui per la salute umana ed animale ed in grado di rendere tali prodotti stabilmente evidenziabili.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i traccianti da utilizzare ai fini di cui al comma 1 e sono determinate le relative modalità di impiego.

3. È vietato detenere latte e latte scremato in polvere destinati ad usi zootecnici negli stabilimenti o depositi nei quali si detiene o si lavora latte destinato al consumo alimentare diretto ovvero a produzioni casearie o assimilate.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 2.

### Art. 2.

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in commercio ovvero utilizzi in processi pro-

duttivi latte o latte scremato in polvere, destinato ad usi zootecnici, privo dei traccianti di cui all'articolo 1, ovvero violi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 150 milioni. È sempre disposta la confisca dei prodotti detenuti, commercializzati od utilizzati in violazione delle disposizioni della presente legge.

2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 è applicata anche la sanzione della sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a un anno.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

